

REGOLAMENTO n. 59 - *Acquisizione in economia beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori.*

***Art. 1
Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e di servizi e per l'esecuzione in economia di lavori.

***Art. 2
Modalità di acquisizione ed esecuzione in economia***

1. L'acquisizione in economia di beni e di servizi e l'esecuzione in economia di lavori può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.

***Art. 3
Acquisizione ed esecuzione in amministrazione diretta***

1. Sono acquisiti ed eseguiti in amministrazione diretta i beni, i servizi ed i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono acquisiti ed eseguiti con proprio personale, impiegando materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati.

***Art. 4
Acquisizione ed esecuzione a cottimo fiduciario***

1. Sono acquisiti ed eseguiti a cottimo fiduciario i beni, i servizi ed i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a terzi.

***Art. 5
Limiti di applicazione***

1. Le forniture e i servizi d'importo inferiore a 20.000,00 Euro con esclusione dell'IVA, possono essere acquisite mediante affidamento diretto.
2. Le forniture e i servizi acquisibili mediante cottimo fiduciario, non possono comportare una spesa complessiva superiore a 100.000,00 Euro con esclusione dell'I.V.A.
3. I lavori affidati in amministrazione diretta non possono superare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro con esclusione dell' I.V.A ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
4. I lavori d'importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino a 200.000,00 Euro con esclusione dell'IVA, possono essere affidati mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
5. Per i lavori fino a 40.000,00 Euro con esclusione dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto.

Art. 6
Beni e servizi in economia

1. I beni e i servizi da acquisirsi in economia sono i seguenti:
 - a) spese di rappresentanza;
 - b) acquisti di coppe, medaglie ed altri oggetti per premi;
 - c) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Provincia;
 - d) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie;
 - e) spese per catalogazione di libri, giornali e pubblicazioni di vario genere e per lo sviluppo e la manutenzione della base dati bibliografica provinciale e servizi archivistici;
 - f) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
 - g) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, accesso a base dati on line ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di spazi informativo-promozionali;
 - h) rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - i) traduzione qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
 - j) stampa, tipografia, litografia o lavori realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva qualora la Provincia non possa provvedervi con mezzi propri e/o con personale proprio;
 - k) spese per cancelleria, timbri e modulistica;
 - l) spese per l'acquisto di divise e vestiario per i dipendenti aventi diritto;
 - m) spese per l'acquisto di beni e servizi il cui prezzo sia stabilito in ragione di monopolio;
 - n) spese per l'acquisto di carta bollata, marche da bollo;
 - o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per programmi e servizi informatici;
 - p) spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie d'ufficio;
 - q) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 - r) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - s) i servizi di consulenza, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica, analisi e rilevazioni di tipo "meccanico-statico" nelle materie disciplinate dal D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 - t) polizze di assicurazione;
 - u) pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
 - v) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nel caso di contratti scaduti;
 - w) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo nonché di danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio;
2. Il limite di importo delle singole voci di spesa, individuate nel comma 1, è quello indicato all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è, altresì, consentito nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ma entro i limiti di importo stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7
Lavori in economia

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 3,4 e 5, dell'art. 5 del presente regolamento, possono essere eseguiti in economia i lavori:

- a) di manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro;
- b) relativi ad interventi non programmabili in materia di sicurezza, di importo non superiore a 200.000 euro;
- c) che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara, di importo non superiore a 200.000,00 euro;
- d) necessari per la compilazione di progetti, di importo non superiore a 200.000,00 euro;
- e) di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quanto vi è necessità e urgenza di completare i lavori, di importo non superiore a 200.000,00 euro.

2. Gli importi suddetti devono intendersi al netto dell'IVA.

Art. 8
Divieto di frazionamento

1. In relazione alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 è vietato l'artificioso frazionamento dei beni e dei servizi da acquisirsi e dei lavori da eseguirsi allo scopo di sottoporli alla disciplina del presente regolamento.

Art. 9
Modalità di determinazione dei prezzi

1. Per l'acquisizione e per l'esecuzione di beni, di servizi e di lavori, si adottano i prezzi di mercato rilevati da organi a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 10
Stipulazione dei contratti

1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 20.000,00 Euro con esclusione dell'I.V.A. può essere perfezionata con l'acquisizione agli atti di apposita lettera con la quale si dispone l'ordine, firmata dal responsabile del procedimento e dall'assuntore dei beni e servizi;

2. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro con esclusione dell'I.V.A. può essere perfezionata:

- da contratto in forma pubblica amministrativa;
- da scrittura privata autenticata;
- da scrittura privata non autenticata.

3. Per importi a contratto superiori a 100.000,00 Euro con esclusione dell'I.V.A. è sempre richiesta la forma pubblica amministrativa.

Art. 11

Beni e servizi da acquisirsi e lavori da eseguirsi in amministrazione diretta-

1. Quando i beni e i servizi vengono acquisiti in amministrazione diretta, ed i lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta, sono impiegati personale proprio e materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati.

Art. 12

Procedimento per l'acquisizione di beni e servizi in economia- cottimo fiduciario -

1. L'acquisizione di beni e di servizi mediante cottimo fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante gara informale con richiesta ad almeno 5 soggetti a presentare offerta redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 Euro, con esclusione dell'I.V.A., previa negoziabilità dell'importo di spesa previsto da effettuarsi con il privato contraente cui si intende affidare la commessa.
3. L'invito alle ditte individuate a presentare la propria offerta, deve risultare da atto scritto (lettera-invito) protocollato e sottoscritto dal Dirigente competente, da inviare alle stesse mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax o posta certificata e deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - e) i prezzi;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le modalità di scelta del contraente;
 - h) l'informazione circa l'obbligo per la ditta di assoggettarsi alle condizioni previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - i) la forma e le clausole essenziali del contratto ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - j) eventuali ulteriori indicazioni ritenute necessarie per meglio definire la natura dell'intervento.
4. Le offerte devono pervenire alla Provincia secondo le modalità e nei termini indicati nella lettera-invito, di cui al precedente comma 3.
5. L'esame e la scelta delle offerte avviene:
 - a) al prezzo più basso, qualora i beni ed i servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appalti capitolati e disciplinari tecnici; ovvero
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura della prestazione, quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo all'acquisizione, l'assistenza tecnica, il prezzo, il termine di consegna, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
6. Quando l'importo presunto dei beni e dei servizi da acquisire è inferiore a 20.000,00 € al netto di IVA, il Dirigente competente richiede alla ditta ritenuta motivatamente idonea, un

preventivo-offerta. Tale richiesta deve essere effettuata per iscritto ed essere protocollata e sottoscritta dal Dirigente competente o suo delegato, e deve essere inviata alla stessa mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax o posta certificata.

Art. 13

Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

1. Per l'acquisizione di beni e servizi i contratti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito e specificatamente:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - d) gli estremi contabili (capitolo);
 - e) la forma di pagamento;
 - f) le penali per ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
 - g) eventuali altre indicazioni utili ed opportune al fornitore.
2. A garanzia dell'esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e di servizi di importo superiore a 20.000,00 Euro le ditte sono obbligate a prestare una cauzione definitiva nella misura almeno del 10% dell'importo contrattuale o da determinarsi in conformità dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Resta salva la facoltà sotto la soglia di Euro 20.000,00 di richiedere la cauzione nella misura anzidetta in presenza di caratteristiche proprie connesse al contratto e alla sua esecuzione.
3. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore dei beni e servizi deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione.
4. I beni ed i servizi sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a Euro 20.000,00, con esclusione dell'I.V.A.. Il collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti da impiegati nominati dal responsabile del procedimento.
5. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione.

Art. 14

Procedimento per l'esecuzione di lavori in economia - cottimo fiduciario

1. L'esecuzione di lavori mediante cottimo-fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante gara informale con richiesta ad almeno 5 imprese a presentare offerta, redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera invito.
2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto.
3. L'invito alle imprese individuate a presentare la propria offerta, deve risultare da atto scritto (lettera-invito) protocollato e sottoscritto dal Dirigente competente, da inviare alle stesse mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax o posta certificata e deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
 - g) la forma e le clausole essenziali del contratto ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
4. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'articolo 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 15
Affidamento di servizi tecnici

1. Fermo quanto disposto all'art. 91 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni, all'affidamento mediante cottimo fiduciario dei servizi di importo inferiore a 20.000,00 € al netto dell'IVA, disciplinati dal presente articolo, si può procedere in via diretta nel rispetto delle previsioni recate dagli artt. 10; 12, comma 6; 13, comma 2, secondo capoverso.

2. I servizi per i quali può essere disposto ai sensi del precedente comma sono come di seguito individuati:

- servizi tecnici attinenti all'ingegneria ed all'architettura;

analisi e prove di materiali, analisi e prove in sito, indagini geognostiche, rilievo topografico di luoghi, rilievi del rumore, collaudo, attività di validazione degli elaborati progettuali, incarichi di supporto tecnico-amministrativo all'attività del responsabile unico del procedimento, in caso di motivata carenza in organico di personale tecnico idoneamente qualificato.

Art. 16
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto applicabili, le norme comunitarie statali e regionali in materia.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la disciplina del servizio economato per l'esecuzione dei servizi e lavori in economia, acquisti e forniture approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 27 marzo 1979, n. 146 e successive

modificazioni, e le disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 21 aprile 1993, n. 148 e successive modificazioni, per quanto compatibili ed applicabili.

Art. 18

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ai sensi dell'art. 48 del regolamento del Consiglio provinciale.